

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE  
DELLE SPESE DI TUTELA GIUDIZIARIA**

<b>Contraente / Ente</b> <b>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</b>	<b>Partita I.V.A.</b> <b>00360140446</b>
<i>sede legale</i> <b>VIALE DE GASPERI 136</b>	<i>c.a.p.</i> <b>63039</b> <i>località</i> <b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)</b>

**Assicurati**  
L'Ente Contraente, il Sindaco, il Segretario Comunale, gli Amministratori e i dipendenti durante l'espletamento del mandato e/o del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio..

**Massimale garantito**  
€ 11.000,00 per evento assicurato e senza limite annuo

**Determinazione del premio**  
Il premio di Polizza viene determinato sulla base del numero degli Assicurati, come riportato di seguito, la garanzia sarà comunque operante anche in caso di variazione del numero degli assicurati, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente.  
Il premio di polizza è soggetto a regolazione come da art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

<b>Cat. A) Sindaco, Assessori e Consiglieri</b>	<b>39</b>	Premio annuale pro-capite lordo	€ <input type="text"/>
<b>Cat. B) Segretario</b>	<b>1</b>	Premio annuale pro-capite lordo	€ <input type="text"/>
<b>Cat. C) Dirigenti e Responsabili Posizioni Organizzative</b>	<b>39</b>	Premio annuale pro-capite lordo	€ <input type="text"/>
<b>Cat. D) – Dipendenti</b>	<b>350</b>	Premio annuale pro-capite lordo	€ <input type="text"/>

**Premio alla firma dal 31.12.2008 al 31.12.2009**

€ <input type="text"/>	di cui accessori € <input type="text"/>	imposte € <input type="text"/>
<i>In cifre</i>	<i>In cifre</i>	<i>In cifre</i>
<i>In lettere</i>	<i>In lettere</i>	<i>In lettere</i>

**Premio rate successive dal 31.12.2009**

€ <input type="text"/>	di cui accessori € <input type="text"/>	imposte € <input type="text"/>
<i>In cifre</i>	<i>In cifre</i>	<i>In cifre</i>
<i>In lettere</i>	<i>In lettere</i>	<i>In lettere</i>

**Durata della polizza**  
La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2012, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno. Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente. Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere la proroga del contratto per i 90 giorni (novanta) giorni dopo la scadenza del 31.12.2012, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni della proroga.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Definizioni

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Caso assicurativo</b>	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Polizza</b>	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari
<b>Protezione Legale</b>	l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
<b>Società</b>	la Compagnia assicuratrice.
<b>Unico caso assicurativo</b>	il caso assicurativo che coinvolge più assicurati.

---

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

---

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 15 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 15 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari(L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla Controparte e in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 13 comma 3.

### Art. 2 – Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e gli Assicurati indicati in polizza e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

---

### **1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per**

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

### **2) Difesa Penale per delitti dolosi** ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti ( così detto patteggiamento ).
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali e/o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera in deroga all'articolo 4, lettera "n".

### **3) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:**

- a le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 626/94; D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- b le violazioni alla Legge nr. 675 del 31/12/1996, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi dell'art.7 della Legge 675.

**4) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi**, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

**5) Recupero danni a persone e/o a cose** (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi ( intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente ) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata semprechè connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato).

La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

### **6) Chiamata in causa Assicuratore**

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di inoperatività di quest'ultima.

**7) Per l'arbitrato o azione legale** nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

**8) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico del Contraente.**

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva.

La presente condizione opera a parziale deroga dell'articolo 4 "Esclusioni" punto b).

**9) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR:**

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art 1917 , comma 3, del Cod. Civ., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

**Art. 3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

**Art. 4 – Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa salvo quanto previsto all'art. 2 "Prestazioni garantite" punti 4 "Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi" e 8 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico del Contraente";
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;

l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

#### **Art. 5 - Indicazioni e dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **Art. 6 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

#### **Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto**

Salvo la limitazione prevista dall'art. 12 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e alla sua naturale scadenza scadrà senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 8 –Recesso per sinistro**

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto

#### **Art. 9 - Clausole o accordi particolari**

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

#### **Art. 10 - Pagamento e regolazione del premio**

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza anche per mezzo del broker incaricato.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 11 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 12 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 13, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Inoltre per le prestazioni di cui all'art. 2 punti 1, 2 e 8 e all'art. 24 sono operanti per i fatti posti in essere nei 2 anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato nel frontespizio di polizza, se la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Limitatamente alle garanzie previste all'art. 2 "Prestazioni garantite" punti 3) e 4), per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa, prevista all'art. 2 "Prestazioni garantite" punti 3) e 4), viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto o conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

#### **Art. 13 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

#### **Art. 14 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 15 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
  2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.13.
  3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
  4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
  5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
  6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
  7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 16 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 17 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 19 - Rinvio**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

#### **Art. 20 - Rescindibilità annua**

E' data la facoltà al Contraente di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni da ogni scadenza annuale.

**Art. 21 - Rinvio alla legge - Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l'Assicurato.

**Art. 22 – Obbligo della Società di Fornire i dati afferenti l'andamento del rischio**

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente o al broker incaricato, su esplicita e formale richiesta degli stessi, i dati afferenti l'andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili  
Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

**Art. 23 – Clausola Broker**

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla rispettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766 – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 7 – Recesso per sinistro

Art. 12 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

Art. 19 – Rescindibilità annuale

Art. 20 – Rinvio alla legge - Foro competente

Data \_\_\_\_\_

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_